

Roma, 3 AGO. 2005

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
ARRIVO
- 9 AGO. 2005
Prot. N. 3638

Alla Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione  
Direzione Affari Legali  
Via in Arcione, 71  
00187, ROMA

(Rif.to n. 2377 del 20 maggio 2003)

Prot. 2005/ 41455

***OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla nozione di “vecchio iscritto”.***

Con la nota in riferimento la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), al fine di rispondere ad analoga richiesta ad essa formulata dal Ministero del Lavoro, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla nozione di “vecchio iscritto” nell’ambito della disciplina della previdenza complementare.

La questione è sorta con riferimento agli iscritti ad un fondo che operava secondo il sistema della ripartizione finanziaria, in base al quale le contribuzioni del datore di lavoro venivano destinate alla copertura finanziaria delle prestazioni erogate e non davano luogo alla costituzione di conti individuali.

In ragione di ciò, il regolamento del fondo non consentiva il trasferimento o il riscatto della posizione maturata che restava congelata nell’eventualità che l’interessato instaurasse nuovi rapporti di lavoro con aziende del settore e raggiungesse i requisiti minimi di contribuzione richiesti per il riconoscimento del diritto a pensione.

Infatti, può accadere che un soggetto acceda ad un altro fondo pensione o ad un'altra forma pensionistica individuale senza esercitare il riscatto e senza, tuttavia, effettuare il trasferimento della posizione individuale che resta conservata nel fondo di origine.

Pertanto, è stato chiesto di conoscere se la qualifica di “vecchio iscritto” possa essere mantenuta anche nel caso in cui il soggetto decida di conservare la propria posizione individuale presso il fondo di origine e, quindi, non realizzi il trasferimento della stessa presso la forma pensionistica complementare di nuova adesione.

Al riguardo si fa presente che la normativa sulla previdenza complementare prevede talune agevolazioni nei confronti dei c.d. “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”, in altri termini, quei soggetti che, alla data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/1993, istitutivo delle forme di previdenza complementari), risultino iscritti alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (momento di entrata in vigore della Legge n. 421 del 1992, contenente la delega al Governo per la razionalizzazione e revisione del settore della previdenza).

In particolare:

- l'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 47 del 2000, integrativo del D.lgs. n. 124 del 1993, prevede un regime transitorio applicabile fino al 2005 che stabilisce un più ampio limite di deducibilità dal reddito dei contributi versati, costituito dal minor importo tra il 12 per cento del reddito complessivo e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 se maggiori di Euro 5.164,57 (Lire 10 milioni).
- l'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, stabilisce la non applicabilità, nei confronti dei “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”,

del vincolo del versamento di quote di TFR al fondo pensione operante nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente;

- l'art. 18, comma 7, del D.lgs. n. 124 del 1993, dispone che nei riguardi di tali soggetti non si applicano gli articoli 7 e 8 del medesimo decreto in tema di requisiti di accesso alle prestazioni e di modalità di definizione delle contribuzioni.

Pertanto, per i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo alle forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992 (forme definite "vecchi fondi") continuano a trovare applicazione le disposizioni di legge previgenti.

In tal modo si è voluto evitare che la nuova disciplina andasse ad incidere negativamente sulle forme di finanziamento adottate per i "vecchi iscritti" (coloro che, alla data del 28 aprile 1993 erano destinatari di prestazioni di tipo previdenziale a carico dei "vecchi fondi").

Tanto premesso, si fa presente che, in considerazione del rilievo che la nozione di "vecchio iscritto" assume ai fini della disciplina fiscale, la scrivente, con la circolare 29/E del 2001, ha già fornito una interpretazione del relativo concetto.

In particolare, al paragrafo 2.3 della citata circolare è stato precisato che la qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data 15 novembre 1992 ("vecchi fondi") che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.

Alla luce di questo orientamento interpretativo, per quanto concerne i benefici di carattere fiscale, si deve ritenere che il soggetto che si iscrive ad un nuovo fondo senza esercitare il riscatto della sua posizione individuale ma senza neppure operare un effettivo trasferimento della medesima posizione presso la

forma pensionistica complementare di nuova adesione non possa mantenere la qualifica di “vecchio iscritto” e ciò a prescindere dalla circostanza che il mancato trasferimento sia frutto di una valutazione economica di convenienza, oppure sia determinato dalla presenza, come nel caso di specie, di clausole regolamentari che penalizzano o negano del tutto l’esercizio di tale diritto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Vincenzo Busa

